



AMBITO TERRITORIALE TA/2

Massafra Mottola Palagianò Statte ASL/TA

DELIBERAZIONE COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2

N. 20 DEL 27/07/2022

OGGETTO: Servizio di Trasporto assistito disabili nell'Ambito. Determinazioni

L'anno duemilaventidue, addì ventisette. del mese di Luglio, alle ore 13:00, nella residenza Comunale si è riunito il Coordinamento Istituzionale con i presenti e gli assenti all'interno dell'Atto indicati, sotto la presidenza del sindaco avv. Fabrizio Quarto.

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa D'ELIA LOREDANA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l' GUGLIELMI MARIA ROSARIA, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Sono presenti i seguenti signori per:

Sindaco di MASSAFRA	Sindaco F.F.	Avv. Guglielmi Maria Rosaria
Sindaco di MOTTOLA	Ass. Servizi Sociali	Sig.ra Catucci Maria Teresa
Sindaco di PALAGIANO	Ass. Servizi Sociali	Dott.ssa Liverano Angela
Sindaco di STATTE	Sindaco	ASSENTE
ASL TA	Componente/ Direttore Area Socio Sanitaria	ASSENTE

Premesso che

- la Legge Nazionale n. 328 dell'08.11.2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 19, comma 1, prevede che "i comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua [...] le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4";
- che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n. 17 del 25.08.2003 sul "Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in PUGLIA" al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e dalla Legge n. 328 del 08.11.2000;
- che successivamente la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 recante "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità ed il benessere delle donne e degli uomini in PUGLIA"
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano Sociale di Zona" quale strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in modo particolare, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito Ambito Territoriale;
- che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità;

- che i Comuni sono titolari di tutte le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale, e che nell'esercizio delle predette funzioni adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini (art. 16, l.r. n. 19/2006);

Considerato che:

- il Trasporto assistito rappresenta uno dei servizi a maggiore impatto sulla comunità territoriale, per il sistema di servizi, strutture, centri che beneficia di questo tipo di prestazione;
- il Servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale previsti dal Piano Sociale di Zona dell'Ambito TA/2, al fine di consentire alle persone disabili, di raggiungere i Centri Diurni ex art. 60 e 60 ter del Reg.Reg. n. 4/2007 e le strutture a carattere riabilitativo;
- tale Servizio si ispira, in particolare, ai principi della Legge n.104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap (art.26 comma 2), nonché della Legge Regionale n.19/2006 e della R.R. Puglia n.4/2007;
- in particolare, l'art. 46 della Legge Regionale 4/2010, contenuto nell'ambito del TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI, Capo VI Disposizioni in materia di servizi sociali e sociosanitari, prevede quanto segue : *Art. 46 Servizi di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi “ 1. Ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di residenza del fruitore del servizio. 2. I comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo. 3. Al fine di assicurare economicità ed efficacia all'azione amministrativa, i comuni associati in ambiti territoriali sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio atte a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti, con riferimento ai criteri di compartecipazione al costo definiti in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di valutazione della condizione economica dell'assistito e del rispettivo nucleo familiare”*
- il servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio riabilitativi viene dunque assicurato dalle ASL competenti per territorio ... i comuni associati in ambito territoriale concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in maniera non superiore al 60% del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di costo;
- i comuni associati in ambiti territoriali sottoscrivono apposite e preventive intese con la ASL competente per territorio atte a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto, le modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti...”;
- **con Determinazione dell'ASL TA n. 944 dell'08/04/2019** veniva indetta dalla richiamata Azienda Sanitaria una procedura di gara per appaltare il servizio di trasporto assistito nei territori degli Ambiti della Provincia in cui non viene compreso quello dell'Ambito di Massafra, stante il diverso indirizzo dallo stesso espresso con **Deliberazione n. 9 del 29/03/2017**, con cui il Coordinamento, al fine di assicurare economicità ed efficacia all'azione amministrativa, ha

incaricato il Responsabile dell'Ufficio di Piano di adottare le procedure necessarie per effettuare il trasporto assistito mediante Convenzioni con organizzazioni di volontariato, ai sensi del d.lgs. 117/2017

Considerato che:

- l'affidamento dei servizi sociali, ovverosia di quelle attività destinate a "rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita", si colloca all'intersezione fra due discipline, quella relativa all'affidamento degli appalti e delle concessioni di servizi in base alla normativa sui contratti pubblici, applicabile – sia pure con numerose deroghe – anche a tale settore, e quella specifica relativa agli enti del Terzo settore, che costituiscono la categoria di operatori che per vocazione e tradizione più di frequente ambisce ad erogare tali servizi;
- nell'ambito della stessa disciplina degli appalti pubblici, i servizi sociali, così come i servizi sanitari, sono comunque sottoposti a un regime speciale. Nel previgente Codice, tali servizi erano fra quelli di cui all'allegato II B, cui si applicavano esclusivamente alcune disposizioni, oltre ai principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Oggi, il Codice dei contratti pubblici prevede, per tali ed altri servizi, una soglia di rilevanza comunitaria nettamente più elevata di quella per gli altri servizi e vi dedica un apposito capo, radicalmente modificato dal Correttivo, che detta una disciplina specifica. Le ragioni della specialità della materia all'interno del Codice vanno ricercate, per un verso, nello scarso interesse transfrontaliero di tali servizi, cosa che comporta appunto l'applicazione di una soglia di rilevanza comunitaria più elevata di quella ordinaria. Per un altro verso, i servizi alla persona "sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali" e sono pertanto meritevoli di un regime *ad hoc*;
- fra le "tradizioni culturali" del nostro Paese vi è sicuramente quella relativa al ruolo degli enti del Terzo settore nella gestione di tali servizi, valorizzato anche dall'art. 45 della Costituzione, che riconosce "la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata". In tale contesto, non deve stupire che il Codice dei contratti pubblici non esaurisca le modalità di erogazione dei servizi alla persona. Accanto all'affidamento a terzi con un appalto o una concessione di servizi, infatti, è possibile l'utilizzo di altri strumenti, come la gestione mediante il convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, e le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, oggi disciplinate dall'art. 56 del Codice del Terzo settore, che consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere tali convenzioni, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

Visto che con la l. n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è stato confermato che, proprio attraverso la procedura di convenzione ed esercitando le attività previste nel proprio statuto, le associazioni di volontariato svolgono un ruolo attivo e di primaria importanza anche nella programmazione degli interventi insieme a enti locali, Regioni e Stato;

Che, d'altra parte, l'attività delle associazioni di volontariato è priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche per il perseguimento dei fini istituzionali della solidarietà sociale. La capillare diffusione sul territorio delle associazioni di volontariato e delle strutture del volontariato, consente di gestire il servizio utilizzando in modo

razionale il complesso delle risorse di uomini e di mezzi disponibili, limitando al massimo le distanze da percorrere ed i tempi degli interventi, riducendo anche in questo modo i costi;

Che per quanto esposto, il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato rappresenta una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire il conseguimento degli scopi generali abbinati ad una opportuna efficienza gestionale;

Che, ritenuto in via sperimentale di utilizzare la richiamata modalità di gestione del servizio, si rilevava la necessità di sottoscrivere una preventiva intesa tra questo Ambito e l'ASL atta a specificare le modalità organizzative del servizio di trasporto e le modalità di gestione, i termini di copertura finanziaria del servizio, disciplinati in modo diverso negli altri Ambiti, nonché i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti, con riferimento ai criteri di compartecipazione al costo definiti in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di valutazione della condizione economica dell'assistito e del rispettivo nucleo familiare;

Che veniva quindi elaborato, uno schema di Protocollo d'Intesa condiviso con il Direttore della S.S. Area Socio Sanitaria, con la Direzione Riabilitativa e con il Distretto Socio Sanitario dell'ASL TA;

Richiamata la Deliberazione di Coordinamento n. 14 del 02.10.2019 con la quale veniva:

- approvato il Protocollo d'intesa tra Ambito TA/2 e ASL Taranto, elaborato dall'Ufficio di Piano e condiviso con il Direttore della S.C. Area Socio Sanitaria, con la Direzione Area Riabilitativa e con il Distretto Socio Sanitario n. 2 della stessa azienda sanitaria locale;
- espresso l'indirizzo per attivare procedure di affidamento del servizio di trasporto assistito, andata e ritorno dalle strutture riabilitative, dai Centri Diurni ex art. 60 e dal Centro Alzheimer ex art. 60 ter Reg. Reg. 4/2007 e ss.mm.ii., rivolte ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, regolarmente iscritte allo specifico Registro regionale, mediante Convenzioni ai sensi 56 del d.lgs. 117/2017, suddividendo l'affidamento in quattro lotti, ciascuno con riferimento a ciascun Comune dell'Ambito;
- precisato il riparto della spesa tra gli Enti, nella misura del 60 % a carico dell'Ambito e del 40% a carico dell'ASL TA, mediante rimborso all'Ambito che sosterrà la spesa nei confronti delle Associazioni convenzionate;

Che in linea con quanto stabilito in Coordinamento Istituzionale, l'Ambito Territoriale n.2, con **atto dirigenziale n.2112 del 18.10.2020**, attivava la procedura per l'affidamento del servizio di trasporto assistito mediante Convenzioni art. 56 d.lgs. 117/2017, approvando contestualmente l'avviso pubblico riportante i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione e stimando in € 252.000,00 l'importo annuo del rimborso complessivo per n.4 lotti;

Considerato che il servizio di trasporto assistito è suddiviso in 4 lotti: ogni lotto è costituito dal servizio di trasporto di persone disabili residenti in uno dei quattro Comuni per tutte le tipologie di servizio (strutture di riabilitazione, Centri Diurni, Centro Alzheimer), precisamente:

LOTTO 1: Massafra

LOTTO 2: Mottola

LOTTO 3: Palagiano

LOTTO 4: Statte

Richiamata la precedente Delibera di Coordinamento Istituzionale n. 08 del 06.05.2022 con la quale si è inteso confermare le modalità organizzative del servizio di trasporto disabili e di gestione, i termini di

copertura finanziaria del servizio, nonché i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti, come da Protocollo sottoscritto con l'Asl, ed esercitare l'opzione del rinnovo, per ulteriore n. 1 anno, del rapporto convenzionale già in essere con le quattro Associazioni selezionate a seguito della procedura espletata da questo Ambito ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;

Dato atto che con il richiamato atto deliberativo veniva stimato quale importo annuale massimo da riconoscere a titolo di rimborso a favore delle associazioni convenzionate la somma € 392.760,00 di cui il 60% a carico dell'Ambito e il 40% a carico dell'ASL TA che trova imputazione nel presente modo:

ANNO 2022 (Da Maggio a Dicembre)

€ 156.960,00 su quota Ambito cap. 3385 e.f. 2022

€ 104.640,00 su quota Asl cap. 3374 e.f. 2022

ANNO 2023 (Da Gennaio ad Aprile)

€ 78.840,00 su quota Ambito cap. 3385 e.f. 2023

€ 52.320,00 su quota Asl cap. 3374 e.f. 2023

Considerato tuttavia che a seguito di nuovi inserimenti autorizzati dall'UVM e quindi nuovi accessi al servizio di trasporto da parte di residenti nei Comuni di Palagiano e Mottola da e verso il Centro Alzheimer di Massafra, e della conseguente riorganizzazione del percorso chilometrico necessario alla garanzia del trasporto degli ulteriori utenti, si rende necessario rideterminare l'importo annuo da riconoscere a rimborso in conseguenza dei maggiori costi determinatisi a carico delle Associazioni che svolgono il servizio;

Che in particolare si è stimata una maggiore spesa per il periodo luglio 2022/maggio 2023 pari ad € 30.000,00 che si ritiene possa riconoscersi a titolo di rimborso a favore dell'associazione convenzionata per i corrispondenti lotti e che trova copertura finanziaria nel seguente modo:

ANNO 2022

€ 9.819,00 su quota Ambito cap. 3385 e.f. 2022

€ 6.546,00 su quota Als cap. 3374 e.f. 2022

ANNO 2023

€ 8.181,00 su quota Ambito cap. 3385 e.f. 2023

€ 5.454,00 su quota Als cap. 3374 e.f. 2023

Stante tutto quanto sopra descritto e considerato, si rimanda all'organo competente al fine di assumere determinazioni circa la prosecuzione del servizio in oggetto;

IL RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO

Dott.ssa Loredana D'Elia

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Richiamata la **Deliberazione di Coordinamento n. 08 del 06.05.2022** con la quale venivano confermate da questo organo le modalità organizzative del servizio di trasporto disabili e di gestione, i termini di copertura finanziaria del servizio, nonché i criteri di accesso al servizio da parte degli utenti, come da Protocollo sottoscritto con l'Asl, ed esercitare l'opzione del rinnovo, per ulteriore n. 1 anno,

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2 Atto N.ro 20 del 27/07/2022

del rapporto convenzionale già in essere con le quattro Associazioni selezionate a seguito della procedura espletata da questo Ambito ai sensi dell'articolo 56 del Codice del Terzo Settore;

Dato atto che con il richiamato atto deliberativo veniva stimato quale importo annuale massimo da riconoscere a titolo di rimborso a favore delle associazioni convenzionate la somma € 392.760,00 di cui il 60% a carico dell'Ambito e il 40% a carico dell'ASL TA;

Considerata la necessità, espressa nella relazione tecnica che precede, di aumentare l'importo annuale sopra richiamato di € 30.000,00 in quanto nuovi inserimenti autorizzati dall'UVM e quindi nuovi accessi al servizio di trasporto da parte di residenti nei Comuni di Palagiano e Mottola da e verso il Centro Alzheimer di Massafra, hanno determinato maggiori costi a carico delle Associazioni che svolgono il servizio;

Visto il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" che riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

Tenuto conto che le somme necessarie ad integrare quanto già riconosciuto ed impegnato a favore delle associazioni convenzionate trovano integrale copertura finanziaria sui competenti capitoli di bilancio di previsione 2022/2024, nelle rispettive annualità 2022 e 2023, come meglio specificati nella parte dispositiva del presente atto, dando atto che l'Asl provvederà a rimborsare la quota di propria competenza pari al 40% della spesa complessivamente sostenuta;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Dirigenti di Servizio, rilasciati ai sensi dell'art. 49, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate

- 1) **Di aumentare di € 30.000,00** la spesa precedentemente stimata quale importo annuale massimo da riconoscere a titolo di rimborso a favore delle associazioni convenzionate che svolgono il servizio di Trasporto Assistito dei disabili frequentanti i centri diurni riabilitativi o il centro Alzheimer di Massafra;
- 2) Di dare atto che le suddette somme necessarie ad integrare quanto già riconosciuto ed impegnato a favore delle associazioni convenzionate trovano integrale copertura finanziaria sui competenti capitoli di bilancio di previsione 2022/2024, nelle rispettive annualità 2022 e 2023, come meglio in tal modo specificati e dando atto che l'Asl provvederà a rimborsare la quota di propria competenza pari al 40% della spesa complessivamente sostenuta;

ANNO 2022

€ 9.819,00 su quota Ambito cap. 3385 e.f. 2022

€ 6.546,00 su quota Als cap. 3374 e.f. 2022

ANNO 2023

€ 8.181,00 su quota Ambito cap. 3385 e.f. 2023

€ 5.454,00 su quota Als cap. 3374 e.f. 2023

- 3) **Di demandare** nel contempo al Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Piano l'adozione degli opportuni atti gestionali successivi e consequenziali alla volontà manifestata con il presente provvedimento deliberativo;
- 4) **Di dichiarare**, con separata votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **26/07/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente **D'ELIA LOREDANA** in data **26/07/2022** ha espresso parere **FAVOREVOLE**
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco f.f.
GUGLIELMI MARIA ROSARIA

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2636

COORDINAMENTO ISTITUZIONALE TA2 Atto N.ro 20 del 27/07/2022

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **GALLO SABINO** attesta che in data 03/08/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

Massafra, lì 03/08/2022

Il Firmatario la pubblicazione

GALLO SABINO